



COMUNE DI DESIO
(Provincia di Monza e Brianza)

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA RIFIUTI (TARI)

Approvato con atto del Consiglio Comunale n. 31 del 24.06.2021
Modificato con atto del Consiglio Comunale n. del

INDICE

Articolo 1- Oggetto del Regolamento.....	3
Articolo 2- Gestione e classificazione dei rifiuti.....	3
Articolo 3 - Soggetto attivo.....	3
Articolo 4 - Presupposto per l'applicazione della tassa.....	3
Articolo 5 - Soggetti passivi.....	4
Articolo 6 - Esclusione per inidoneità a produrre rifiuti.....	4
Articolo 7 - Esclusione dall'obbligo del conferimento.....	5
Articolo 8- Esclusione per produzione di rifiuti non conferibili al pubblico servizio.....	5
Articolo 9- Superfici degli immobili.....	6
Articolo 10- Costi di gestione.....	6
Articolo 11- Determinazione della tariffa.....	6
Articolo 12 - Articolazione della tariffa.....	7
Articolo 13- Tariffa per le utenze domestiche.....	7
Articolo 14- Occupanti le utenze domestiche.....	7
Articolo 15- Tariffa per le utenze non domestiche.....	8
Articolo 16- Classificazione delle utenze non domestiche.....	8
Articolo 17- Scuole statali.....	8
Articolo 18- Tributo giornaliero.....	8
Articolo 19- Tributo provinciale.....	9
Articolo 20- Riduzioni per le utenze domestiche e non domestiche.....	9
Articolo 21- Agevolazioni per l' avvio al riciclo dei rifiuti urbani da parte delle utenze non domestiche.....	9
Articolo 22- Agevolazioni per l'avvio al recupero della totalità dei rifiuti urbani da parte delle utenze non domestiche.....	10
Articolo 23- Riduzioni per inferiori livelli di prestazione del servizio.....	11
Articolo 24- Agevolazioni ulteriori.....	11
Articolo 25- Agevolazione per la riduzione dello spreco alimentare.....	11
Art. 26- Cumulo di riduzioni e agevolazioni.....	12
Art. 27- Dichiarazione.....	12
Art. 28- Periodi e modalità di applicazione dell'imposta.....	13
Art. 29- Riscossione.....	13
Art. 30- Modalità di versamento.....	14
Art. 31- Scadenze di versamento.....	14
Art. 32- Funzionario Responsabile del tributo.....	14
Art. 33- Accertamento.....	14
Art. 34- Contenzioso.....	15
Art. 35- Dilazione dei pagamenti.....	15
Art. 36- Riscossione coattiva.....	16
Art. 37- Somme di modesto ammontare.....	16
Art. 38- Rimborsi.....	16
Art. 39- Reclami.....	16
Art. 40- Entrata in vigore.....	17
Art. 41- Norme di rinvio.....	17

Articolo 1- Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 D.Lgs. 446/1997,¹ disciplina l'applicazione della tassa rifiuti (TARI) diretta alla copertura dei costi relativi al servizio previsto dalla Legge 147 del 27.12.2013,² stabilendo condizioni, modalità e obblighi strumentali per la sua applicazione.
2. L'entrata qui disciplinata ha natura tributaria, non intendendosi con il presente regolamento attivare la tariffa con natura corrispettiva di cui al comma 668 dell'art. 1 della Legge 147 del 27.10.2013.
3. La tariffa del tributo comunale si conforma alle disposizioni contenute nel D.P.R. 158/1999.
4. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti tempo per tempo.

Articolo 2- Gestione e classificazione dei rifiuti

1. La gestione dei rifiuti urbani comprende la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti urbani e costituisce un servizio di pubblico interesse, svolto in regime di privativa sull'intero territorio comunale.
2. I poteri, le funzioni e le competenze del Comune in materia di gestione dei rifiuti sono esercitate in conformità alle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 152/2006 "*Norme in materia ambientale*", al "*Regolamento Comunale di igiene urbana e gestione dei rifiuti*" e alle disposizioni previste dal presente regolamento.
3. La definizione e classificazione dei rifiuti è quella prevista dagli artt. 183 e 184, del D.Lgs. n. 152/2006 "*Norme in materia ambientale*".

Articolo 3 - Soggetto attivo

1. Il tributo è applicato e riscosso dal Comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili assoggettabili al tributo. Ai fini della prevalenza si considera l'intera superficie dell'immobile, anche se parte di essa sia esclusa o esente dal tributo.

Articolo 4 - Presupposto per l'applicazione della tassa

1. Presupposto per l'applicazione del tributo è il possesso, l'occupazione o la detenzione, a qualsiasi titolo e anche di fatto, di locali o di aree scoperte a qualunque uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani.
2. Si intendono per:
 - a) *locali*, le strutture stabilmente infisse al suolo chiuse da ogni lato verso l'esterno, anche se non conformi alle disposizioni urbanistico-edilizie;
 - b) *aree scoperte*, sia le superfici prive di edifici o di strutture edilizie, sia gli spazi circoscritti che non costituiscono locale, come tettoie, balconi, terrazze, campeggi, dancing e cinema all'aperto, parcheggi;
 - c) *utenze domestiche*, le superfici adibite a civile abitazione;
 - d) *utenze non domestiche*, le restanti superfici, tra cui le comunità, le attività commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere.
3. Sono escluse dal tributo:
 - a) le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, quali i balconi e le terrazze scoperte, i posti auto scoperti, i cortili, i giardini e i parchi, parcheggi, zone di transito, di

¹ "Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali." - [Articolo 52](#) Potestà regolamentare generale delle province e dei comuni"

² "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014)".

sosta gratuita etc., purché chiaramente identificate, fermo restando l'imponibilità delle aree scoperte operative.

b) le aree comuni condominiali di cui all'art. 1117 c.c. che non siano detenute o occupate in via esclusiva, come androni, scale, ascensori, stenditoi o altri luoghi di passaggio o di utilizzo comune tra i condomini.

4. La presenza di arredo oppure l'attivazione anche di uno solo dei pubblici servizi di erogazione idrica, elettrica, calore, gas, telefonica o informatica costituiscono presunzione semplice dell'occupazione o conduzione dell'immobile e della conseguente attitudine alla produzione di rifiuti. Per le utenze non domestiche la medesima presunzione è integrata altresì dal rilascio da parte degli enti competenti, anche in forma tacita, di atti assentivi o autorizzativi per l'esercizio di attività nell'immobile o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.
5. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani o l'interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione del tributo.

Articolo 5 - Soggetti passivi

1. Il tributo è dovuto da chiunque ne realizzi il presupposto, con vincolo di solidarietà tra i componenti la famiglia anagrafica o tra coloro che usano in comune le superfici stesse.
2. Per le parti comuni condominiali di cui all'art. 1117 c.c. utilizzate in via esclusiva il tributo è dovuto dagli occupanti o conduttori delle medesime.
3. In caso di utilizzo di durata non superiore a sei mesi nel corso del medesimo anno solare, il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali o delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso abitazione, superficie.
4. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi, gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

Articolo 6 - Esclusione per inidoneità a produrre rifiuti

1. Non sono soggetti al tributo i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o che non comportano, secondo la comune esperienza, la produzione di rifiuti in misura apprezzabile per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, come a titolo esemplificativo:
 - a) le unità immobiliari vuote (prive di mobili, suppellettili etc.) o sprovviste di contratti attivi di fornitura dei servizi pubblici a rete;
 - b) le superfici destinate al solo esercizio di attività sportiva, ferma restando l'imponibilità delle superfici destinate ad usi diversi, quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate e simili;
 - c) le superfici destinate al solo esercizio del culto, ferma restando l'imponibilità delle superfici destinate ad usi diversi;
 - d) i locali stabilmente riservati a impianti tecnologici, quali vani ascensore, centrali termiche, cabine elettriche, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura senza lavorazione, silos e simili;
 - e) le unità immobiliari per le quali sono stati rilasciati, anche in forma tacita, atti abilitativi per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo dalla data di inizio dei lavori fino alla data di inizio dell'occupazione;
 - f) le aree adibite in via esclusiva al transito o alla sosta gratuita dei veicoli;
 - g) per gli impianti di distribuzione dei carburanti: le aree scoperte non utilizzate né utilizzabili perché impraticabili o escluse dall'uso con recinzione visibile; le aree su cui

insiste l'impianto di lavaggio degli automezzi; le aree visibilmente adibite in via esclusiva all'accesso e all'uscita dei veicoli dall'area di servizio e dal lavaggio.

2. Le circostanze di cui al comma precedente devono essere indicate nella dichiarazione originaria o di variazione ed essere riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione quale la dichiarazione di inagibilità o di inabitabilità emessa dagli organi competenti, la revoca, la sospensione, la rinuncia degli atti abilitativi tali da impedire l'esercizio dell'attività nei locali e nelle aree ai quali si riferiscono i predetti provvedimenti.
3. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze totalmente escluse da tributo ai sensi del presente articolo verrà applicato il tributo per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre agli interessi di mora e alle sanzioni per infedele dichiarazione.

Articolo 7 - Esclusione dall'obbligo del conferimento

1. Sono esclusi dal tributo i locali e le aree per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti urbani per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione o civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stati esteri.
2. Si applicano i commi 2 e 3 dell'articolo 6.

Articolo 8- Esclusione per produzione di rifiuti non conferibili al pubblico servizio

1. Nella determinazione della superficie tassabile delle utenze non domestiche non si tiene conto di quella parte ove si formano di regola, ossia in via continuativa e nettamente prevalente, rifiuti speciali e/o pericolosi, oppure sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti di cui all'articolo 185 D.lgs. 152/2006,³ al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori.
2. Non sono in particolare, soggette a tariffa:
 - a) le superfici adibite all'allevamento di animali;
 - b) le superfici agricole produttive di paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura o nella silvicoltura, quali legnaie, fienili e simili depositi agricoli;
 - c) le superfici delle strutture sanitarie pubbliche e private adibite a sale operatorie, sale di radiologia, sale di radioterapia e sale di degenza che ospitano pazienti affetti da malattie infettive.
3. Per i produttori di rifiuti speciali non si tiene altresì conto della parte di area dei magazzini, funzionalmente ed esclusivamente collegata all'esercizio dell'attività produttiva, occupata da materie prime e/o merci, merceologicamente rientranti nella categoria dei rifiuti speciali, la cui lavorazione genera comunque rifiuti speciali, fermo restando l'assoggettamento delle restanti aree e dei magazzini destinati allo stoccaggio di prodotti finiti e di semilavorati e comunque delle parti dell'area dove vi è presenza di persone fisiche.
4. Relativamente ai locali ed alle aree di seguito indicate, ai sensi del comma 682 art.1 L.147/2013, qualora sia documentata una contestuale produzione di rifiuti urbani e di rifiuti speciali o di sostanze comunque non conferibili al pubblico servizio, ma non sia obiettivamente possibile o sia difficoltoso individuare le superfici escluse da tributo, la superficie imponibile è calcolata forfettariamente⁴, applicando all'intera superficie su cui l'attività è svolta le percentuali di abbattimento indicate nel seguente elenco.
 - Locali ed aree destinate al deposito di materie prime..... - 20%

³ "Norme in materia ambientale"

⁴ Art. 1, comma 682 punto 5 della Legge n. 147/2013.

- Locali ed aree destinate alla semilavorazione - 50%
 - Locali ed aree destinate alla produzione..... - 50%
 - Locali ed aree destinate all’imballaggio e al confezionamento..... - 20%
 - Locali ed aree destinate al deposito di prodotti finiti..... - 10%
5. Per fruire dell'esclusione prevista dai commi precedenti, gli interessati devono:
- a) indicare nella denuncia originaria o di variazione il ramo di attività e la sua classificazione (industriale, artigianale, commerciale, di servizio, ecc.), la destinazione dei locali nonché le superfici di formazione dei rifiuti o sostanze, indicandone l’uso e le tipologie di rifiuti prodotti (urbani, speciali, pericolosi, sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti) distinti per codice CER;
 - b) comunicare entro il mese di giugno dell’anno successivo a quello di riferimento i quantitativi di rifiuti prodotti nell’anno, distinti per codici CER, allegando la documentazione attestante lo smaltimento presso imprese a ciò abilitate.

Articolo 9- Superfici degli immobili

1. La superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani, con esclusione di quella parte con altezza minima di metri 1,50.
2. Per le altre unità immobiliari la superficie assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestabile, misurata al filo interno dei muri, con esclusione di quella parte con altezza minima di m. 1,50.
3. La superficie complessiva è arrotondata al metro quadro superiore se la parte decimale è maggiore di 0,50; in caso contrario al metro quadro inferiore.
4. Per i distributori di carburante sono di regola soggetti a tariffa i locali, nonché l’area della proiezione al suolo della pensilina.

Articolo 10– Costi di gestione

1. La tassa sui rifiuti è istituita per la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani.
2. I costi del servizio sono definiti annualmente sulla base dei provvedimenti dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente e del Metodo Tariffario Rifiuti (MTR) di cui all'Allegato A della deliberazione 31 ottobre 2019 443/2019/R/RIF , come modificato dalla deliberazione 238/2020/R/RIF e dalla deliberazione 493/2020/R/RIF, e dei successivi atti che dovessero essere emanati in materia dall'Autorità stessa.

Articolo 11- Determinazione della tariffa

1. La tassa è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un’autonoma obbligazione tributaria.
2. La tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base delle disposizioni contenute nel D.P.R. 158/1999. ⁵
3. La tariffa è determinata sulla base del Piano Finanziario con specifica deliberazione del Consiglio Comunale, da adottare entro la data di approvazione del bilancio di previsione relativo alla stessa annualità o comunque entro la data fissata da norme statali in materia.
4. La deliberazione, anche se approvata successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine indicato al comma precedente, ha effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento. Se la delibera non è adottata entro tale termine, si applicano le tariffe deliberate per l’anno precedente.

⁵ “Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani.”

Articolo 12 - Articolazione della tariffa

1. La tariffa è composta da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio e da una quota variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio, compresi i costi di smaltimento.
2. La tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e di utenza non domestica.
3. L'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa sono ripartiti tra le utenze domestiche e non domestiche secondo criteri razionali.

Articolo 13- Tariffa per le utenze domestiche

1. La quota fissa della tariffa per le utenze domestiche è determinata applicando alla superficie dell'alloggio e dei locali che ne costituiscono pertinenza le tariffe per unità di superficie parametrata al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.1, all. 1, D.P.R. 158/1999.
2. La quota variabile della tariffa per le utenze domestiche è determinata in relazione al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.2, all. 1, D.P.R. 158/1999.
3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati nella delibera tariffaria.

Articolo 14- Occupanti le utenze domestiche

1. Il numero degli occupanti le utenze domestiche è quello risultante al 1° gennaio dell'anno di riferimento o, per le nuove utenze, alla data di apertura. Le variazioni intervenute successivamente avranno efficacia a partire dall'anno seguente.
2. Per le utenze domestiche condotte da persone fisiche che vi hanno stabilito la propria residenza anagrafica, il numero degli occupanti è quello del nucleo familiare risultante all'Anagrafe Comunale. Devono comunque essere dichiarate le persone che non fanno parte del nucleo familiare anagrafico e dimoranti nell'utenza per almeno sei mesi nell'anno solare (ad es. le colf che dimorano presso la famiglia).
3. Per le utenze domestiche condotte da soggetti non residenti nel Comune, per gli alloggi dei cittadini residenti all'estero (iscritti AIRE), e per gli alloggi a disposizione si assume come numero degli occupanti quello di 3 unità, salvo che l'utente indichi in sede dichiarativa il numero effettivo di occupanti.
Resta ferma la possibilità per il Comune di applicare, in sede di accertamento, il dato superiore emergente dalle risultanze anagrafiche del Comune di residenza.
4. Le cantine, le autorimesse o gli altri simili luoghi di deposito si considerano utenze domestiche condotte da un occupante, se condotte da persona fisica priva nel Comune di utenze abitative. In difetto di tale condizione i medesimi luoghi si considerano utenze non domestiche.
5. Sono considerate pertinenze dell'abitazione per le quali viene applicata la sola quota fissa:
 - a) le autorimesse, le cantine o altri simili luoghi di deposito ubicati in prossimità della stessa, intendendosi per "prossimità" una via parallela, e/o perpendicolare e/o adiacente a quella in cui è situata l'abitazione;
 - b) le autorimesse, le cantine o altri simili luoghi di deposito che risultano pertinenze all'abitazione da atto pubblico.Al di fuori dei casi suindicati è considerata altra utenza domestica con applicazione anche della quota variabile.
6. Per le unità abitative, di proprietà o possedute a titolo di usufrutto, uso o abitazione da soggetti già ivi anagraficamente residenti, tenute a disposizione dagli stessi dopo aver trasferito la residenza/domicilio in Residenze Sanitarie Assistenziali (R.S.A.) o istituti

sanitari e non locate o comunque utilizzate a vario titolo, il numero degli occupanti è fissato, previa presentazione di richiesta documentata, in 1 unità.

7. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da 2 o più nuclei familiari la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio.

Articolo 15- Tariffa per le utenze non domestiche

1. La quota fissa della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.3, all. 1, D.P.R. 158/1999.
2. La quota variabile della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.4, all. 1, D.P.R. 158/1999.
3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati per ogni classe di attività contestualmente all'adozione della delibera tariffaria.

Articolo 16- Classificazione delle utenze non domestiche

1. Le utenze non domestiche sono suddivise nelle categorie di attività indicate nell'allegato A.
2. L'inserimento di un'utenza in una delle categorie di attività previste dall'allegato A viene di regola effettuata sulla base della classificazione delle attività economiche ATECO adottata dall'ISTAT relativi all'attività principale o ad eventuali attività secondarie, fatta salva la prevalenza dell'attività effettivamente svolta.
3. Le attività non comprese in una specifica categoria sono associate alla categoria di attività che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e della connessa potenzialità quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti.
4. La tariffa applicabile è di regola unica per tutte le superfici facenti parte del medesimo compendio.
5. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un'attività economica o professionale alla superficie a tal fine utilizzata è applicata la tariffa prevista per la specifica attività esercitata.
6. In tutti i casi in cui non sia possibile distinguere la porzione di superficie destinata per l'una o l'altra attività, si fa riferimento all'attività principale desumibile dalla visura camerale o da altri elementi.

Articolo 17- Scuole statali

1. Il tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali (scuole materne, elementari, secondarie inferiori, secondarie superiori, istituti d'arte e conservatori di musica) resta disciplinato dall'art. 33-bis del D.L. 248/2007⁶ (convertito dalla L. 31/2008).
2. La somma attribuita al Comune ai sensi del comma precedente è sottratta dal costo che deve essere coperto con la tassa rifiuti.

Articolo 18- Tributo giornaliero

1. Il tributo si applica in base a tariffa giornaliera ai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, ossia per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico.

⁶ "Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni urgenti in materia finanziaria"

2. La tariffa applicabile è determinata rapportando a giorno la tariffa annuale relativa alla corrispondente categoria di attività non domestica.
3. In mancanza della corrispondente voce di uso nella classificazione contenuta nel presente regolamento è applicata la tariffa della categoria recante voci di uso assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti urbani.
4. L'obbligo di presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento del tributo da effettuarsi con le modalità e nei termini previsti per il canone unico patrimoniale.
5. Al tributo giornaliero si applicano, sussistendone i presupposti e in quanto compatibili, le riduzioni e le agevolazioni di cui agli articoli 21 (recupero), 22 (inferiori livelli di prestazione del servizio) e 23 (agevolazioni); non si applicano le riduzioni per le utenze non domestiche di cui all'articolo 21.
6. Per tutto quanto non previsto dal presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del tributo annuale.

Articolo 19- Tributo provinciale

1. Ai soggetti passivi della tassa rifiuti, compresi i soggetti tenuti a versare la tassa giornaliera, è applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19, del D.Lgs. 504/1992.
2. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili al tributo comunale, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia sull'importo del tributo comunale.

Articolo 20- Riduzioni per le utenze domestiche e non domestiche

1. La tariffa si applica in misura ridotta del 20%, nella quota fissa e nella quota variabile, alle utenze domestiche e non domestiche che si trovano nelle seguenti condizioni:
 - a) immobili tenuti a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo, non superiore a 183 giorni nell'anno solare;
 - b) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero;
 - c) fabbricati rurali ad uso abitativo.
2. L'imposta è applicata nella misura ridotta di due terzi all'unica unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diversa dall'Italia.⁷
3. Le riduzioni di cui al comma precedente si applicano dalla data di effettiva sussistenza delle condizioni di fruizione se debitamente dichiarate e documentate nei termini di presentazione della dichiarazione iniziale o di variazione o, in mancanza, dalla data di presentazione della relativa dichiarazione.
4. Le riduzioni di cui al presente articolo cessano di operare alla data in cui ne vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione.

Articolo 21- Agevolazioni per l'avvio al riciclo dei rifiuti urbani da parte delle utenze non domestiche

1. La tassa relativa alle utenze non domestiche non è dovuta in relazione alle quantità di rifiuti che il produttore dimostri di aver avviato al riciclo nell'anno di riferimento, mediante specifica attestazione rilasciata dall'impresa, a ciò abilitata, che ha effettuato l'attività di recupero; è pertanto fatta salva la facoltà delle utenze non domestiche di avviare a "riciclo"

⁷ Legge 30.12.2020 n. 178 - art. 1, comma 48

i propri rifiuti urbani in base a quanto previsto dall'art. 1 comma 649 secondo periodo L.147/2013.

2. La riduzione di cui al comma 1 è riferita alla sola quota variabile della tariffa ed è così determinata:
 - a) nel caso di quantità di rifiuti avviati a riciclo (q_{rec}) uguale o superiore alla quantità potenziale di rifiuti producibili dalla categoria di appartenenza ($k_d \times m_q$ UTND): riduzione del 100% della quota variabile;
 - b) nel caso di quantità di rifiuti avviati a riciclo (q_{rec}) inferiore alla quantità potenziale di rifiuti producibili dalla categoria di appartenenza: riduzione pari al rapporto percentuale $(q_{rec}) / (k_d \times m_q$ UTND).
3. La riduzione deve essere richiesta annualmente dall'interessato entro e non oltre il mese di febbraio dell'anno successivo, consegnando la documentazione necessaria a verificare i rifiuti avviati al riciclo al fine di rendicontare a consuntivo il quantitativo avviato al riciclo. La riduzione opera di regola mediante compensazione alla prima scadenza utile.

Articolo 22– Agevolazioni per l'avvio al recupero della totalità dei rifiuti urbani da parte delle utenze non domestiche

1. Le utenze non domestiche, al fine di ottenere l'esclusione della sola quota variabile della tariffa, come previsto dall'art. 238 comma 10 del D.Lgs. 152/06⁸, dovranno avviare al recupero tutti i rifiuti urbani, compresi i rifiuti indifferenziati (rifiuto urbano residuo) mediante affidamento delle attività al di fuori del servizio pubblico e previa dichiarazione da presentarsi nei termini e modalità previste ai successivi commi 3 e 4.
2. Per le utenze non domestiche la scelta di avvalersi di operatori privati diversi dal gestore del servizio pubblico deve essere effettuata per un periodo non inferiore a **due**⁹ anni, salva la possibilità per il gestore del servizio pubblico, dietro richiesta dell'utenza non domestica, di riprendere l'erogazione del servizio anche prima della scadenza **biennale**.
3. Le utenze non domestiche che intendono usufruire, ai sensi dell'art. 238, comma 10, della Legge 152/2006¹⁰ della possibilità di uscita dal pubblico servizio, per il conferimento di tutti i rifiuti urbani, devono presentare formale dichiarazione, a pena di decadenza, entro e non oltre il 30 giugno dell'anno precedente a quello di riferimento.¹¹
4. La dichiarazione deve essere corredata dalla seguente documentazione:
 - a) attestazione di ricorrere a soggetto privato per un periodo non inferiore a **due** anni;
 - b) copia contratto/i con il/i soggetto/i privato/i a cui vengono conferiti i rifiuti urbani;
 - c) i quantitativi stimati dei rifiuti che saranno conferiti al di fuori del servizio pubblico da avviare a recupero distinti per codice EER (elenco europeo dei rifiuti);
 - d) documentazione dimostrativa dell'avvio a recupero (attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi) indicante quantità e codice CER da presentare annualmente entro il mese di giugno successivo.
5. Le utenze non domestiche che non intendono uscire dal pubblico servizio, per il conferimento di tutti i rifiuti urbani, non devono presentare alcuna dichiarazione.
6. Il Comune, ricevuta la comunicazione di cui al comma 3, ne darà notizia al gestore del servizio rifiuti nonché all'Ufficio ecologia, ai fini del distacco dal servizio pubblico.
7. Le utenze non domestiche che intendono riprendere ad usufruire del servizio pubblico prima della scadenza del periodo di esercizio dell'opzione di avvalersi di soggetti privati, devono comunicarlo tramite PEC al Comune, fatte salve ulteriori indicazioni del Comune medesimo, entro il 30 giugno di ciascun anno, con effetti a decorrere dall'anno successivo.

⁸ "Norme di materia ambientale" - art. 238 - Tariffa per la gestione dei rifiuti urbani.

⁹ L'articolo 14 della legge 118/2022 ha ridotto il vincolo quinquennale a due anni e ha eliminato la possibilità di rientro anticipato nel servizio pubblico; il regolamento comunale può però disciplinare il rientro anticipato.

¹⁰ "Norme in materia ambientale" - art. 238 Tariffa per la gestione dei rifiuti urbani

¹¹ "art. 30 comma 5 D.L. 41/2021

8. Il Comune ha facoltà di effettuare controlli ed ispezioni al fine di verificare la coerenza e la correttezza delle rendicontazioni presentate rispetto all'attività svolta ed alle quantità prodotte¹². Nel caso di comportamenti non corretti o dichiarazioni mendaci, gli stessi saranno sanzionati, salvo più gravi violazioni, attraverso il recupero della TARI dovuta e l'applicazione della disciplina prevista per le dichiarazioni infedeli.
9. La parte variabile viene esclusa in via previsionale ed è soggetta a conguaglio. Nel caso di omessa presentazione della rendicontazione dell'attività di recupero svolta nei termini previsti dal presente regolamento, ovvero quando non si dimostri il totale recupero dei rifiuti prodotti in caso di fuoriuscita dal servizio pubblico, il Comune provvede al recupero della quota variabile della tariffa indebitamente esclusa dalla tassazione.

Articolo 23- Riduzioni per inferiori livelli di prestazione del servizio

1. La tassa è dovuta nella misura del 20% della tariffa nei periodi di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente.

Articolo 24- Agevolazioni ulteriori

1. La tariffa si applica in misura ridotta del 15% alle utenze domestiche il cui nucleo familiare è composto anagraficamente, al 01.01, da 5 o più persone sia nella parte fissa che nella parte variabile.
2. La tariffa si applica in misura ridotta del 60% nella parte fissa per le utenze non domestiche appartenenti alla categoria 24 prive all'interno dei locali di slot machine, videolottery terminal, apparecchi con vincite in denaro o similari.
3. Tale riduzione deve essere richiesta dal contribuente entro i termini di presentazione della dichiarazione di cui all'art. 3 del capitolo 1 ed ha validità anche per gli anni successivi qualora permangano le condizioni di fruizione.
4. Nella delibera annuale di approvazione del piano finanziario è stabilita la riduzione/agevolazione alle utenze domestiche per l'incentivazione della raccolta differenziata ai sensi dell'art. 1, comma 658, Legge n. 147/13¹³.
5. Ai sensi dell'art.24 D.L. 133/2014 la tariffa si applica in misura ridotta del 30%, sia nella parte fissa che nella parte variabile, ai volontari civici iscritti all'Albo dei volontari, sezione volontari del verde, di cui alla delibera di G.C. n. 98 del 23.04.2013 purché residenti in Desio. Le riduzioni sono disciplinate da apposito atto annuale di Giunta Comunale che definisce le fattispecie, i criteri e le condizioni in funzione dell'attività sussidiaria posta in essere dai volontari civici. Tale riduzione è applicata a valere sulla tassa dell'anno successivo in cui è stata svolta l'attività.

Articolo 25- Agevolazione per la riduzione dello spreco alimentare

1. A decorrere dall'annualità 2018 è riconosciuta, sulla base di documentata istanza di parte, una agevolazione tariffaria alle utenze non domestiche di cui all'ultimo periodo del comma 652 della L. 147/2016 che producono e distribuiscono beni alimentari.
2. Ai fini della interpretazione ed applicazione di tale fattispecie agevolativa trovano applicazioni le definizioni di cui all'art. 2 comma 1 lett. b) soggetti donatori, lett. c) eccedenze alimentari, lett. d) spreco alimentare, lett. e) donazione L.166/2016.

¹² Si ritiene utile in questo contesto, al fine di ridurre gli adempimenti a carico dei Comuni in tema di controlli dei quantitativi prodotti, richiedere alle UND una piantina dei locali asseverata da un tecnico con la qualificazione di utilizzo delle superfici, anche parziali, o, in alternativa, una piantina redatta in base alle norme sulla sicurezza dei luoghi di lavoro, con la predetta qualificazione delle superfici. In entrambi i casi, le piantine dovranno essere firmate dal responsabile dell'attività.

¹³ "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014)."

3. La quantità di beni e prodotti ritirati dalla vendita oggetto di donazione deve essere documentata prioritariamente sulla base della comunicazione del donante e delle dichiarazioni trimestrali del donatario di cui all'art. 16 L.166/2016; in mancanza è ammessa la possibilità di documentare la quantità con altre modalità da cui si evince il quantitativo donato e ricevuto, è esclusa qualsiasi autocertificazione.
4. L'abbattimento tariffario di cui al comma 1 è quantificato in 0,10 €/kg di beni alimentari di cui sia stata debitamente documentata la cessione gratuita. In ogni caso l'abbattimento non può essere superiore al 20% della quota variabile.
5. L'agevolazione è prevista a consuntivo e a conguaglio sulla tassa dovuta per l'anno successivo. Entro il mese di febbraio dell'anno successivo il contribuente deve produrre, a pena di decadenza, apposita istanza e la documentazione di cui al comma 3.

Art. 26- Cumulo di riduzioni e agevolazioni

1. Qualora si rendessero applicabili più riduzioni o agevolazioni, ciascuna di esse opera sull'importo ottenuto dall'applicazione delle riduzioni o agevolazioni precedentemente considerate.

Art. 27- Dichiarazione

1. **Il soggetto passivo, di cui all'art. 5, ha l'obbligo di dichiarare al Comune ogni circostanza rilevante per l'applicazione del tributo e in particolare, l'inizio, la variazione e la cessazione dell'utenza, la sussistenza o il venir meno delle condizioni per ottenere agevolazioni o riduzioni del tributo. La dichiarazione TARI deve essere presentata entro il termine ultimo del 30 giugno¹⁴ dell'anno successivo alla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo. Mediante la dichiarazione TARI il contribuente assolve anche l'onere di presentare, entro 90 giorni solari dal verificarsi dell'evento, la richiesta di attivazione, variazione o cessazione del servizio, ai sensi del TQRIF, di cui alla delibera ARERA n. 15 del 2022. Nel caso di occupazione in comune di un'unità immobiliare, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti. All'atto della presentazione della dichiarazione iniziale o di variazione o di cessazione, il Comune rilascia una ricevuta. Il Comune comunica al contribuente il codice utente ed il codice utenza attribuito, la data a partire dalla quale è dovuta la TARI, di norma con il primo avviso di pagamento TARI inviato al contribuente.**
2. La dichiarazione, redatta su modello messo a disposizione dal Comune e compilata in ogni sua parte, ha effetto anche per gli anni successivi sempre che non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo; in tal caso, la dichiarazione va presentata **entro 90 giorni solari dal verificarsi dell'evento e comunque** entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui sono intervenute le predette modificazioni. Nella dichiarazione delle unità immobiliari a destinazione ordinaria devono essere obbligatoriamente indicati i dati catastali, il numero civico di ubicazione dell'immobile e il numero dell'interno, ove esistente. **Le richieste di cessazione del servizio e le richieste di variazione del servizio che comportano una riduzione dell'importo da addebitare al contribuente producono i loro effetti dalla data in cui è intervenuta la cessazione se la relativa richiesta è presentata entro il termine di 90 giorni solari dalla data in cui sorge l'obbligo di presentazione, ovvero dalla data di presentazione della richiesta se successiva a tale termine. Le richieste di variazione che comportano un incremento dell'importo da addebitare all'utente producono sempre i loro effetti dalla data in cui è intervenuta la variazione.**

¹⁴ Ai fini dell'attività di accertamento è questo il termine oltre il quale la dichiarazione TARI si considera tardiva o omessa.

3. Ai fini della dichiarazione relativa alla TARI, restano ferme le superfici dichiarate o accertate ai fini della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani di cui al decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507¹⁵ (TARSU) o del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES) di cui all'art. 14 del Decreto-Legge del 6 dicembre 2011 n. 201.¹⁶
4. La dichiarazione, sottoscritta dal dichiarante, è presentata direttamente agli uffici comunali o è spedita per posta raccomandata con avviso di ricevimento A.R., o inviata in via telematica con posta certificata o via e-mail in formato PDF o con procedura telematica attraverso il sito web comunale (...). In caso di spedizione fa fede la data di invio, **nel caso di dichiarazione compilata online la denuncia si intende consegnata all'atto del caricamento.**
5. Gli uffici comunali, in occasione di richiesta di residenza, rilascio di licenze, autorizzazioni o concessioni, devono invitare il contribuente a presentare la dichiarazione nel termine previsto, fermo restando l'obbligo del contribuente di presentare la dichiarazione anche in assenza di detto invito.

Art. 28- Periodi e modalità di applicazione dell'imposta

1. La tassa è dovuta limitatamente al periodo dell'anno, computato in giorni, nel quale sussiste l'occupazione o la detenzione dei locali o aree.
L'obbligazione tariffaria decorre dal giorno in cui ha avuto inizio l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree e sussiste sino al giorno in cui ne è cessata l'utilizzazione, purché debitamente e tempestivamente dichiarata.
Se la dichiarazione di cessazione è presentata in ritardo si presume che l'utenza sia cessata alla data di presentazione, salvo che l'utente dimostri con idonea documentazione la data di effettiva cessazione.
2. Le variazioni intervenute nel corso dell'anno, relativamente alle superfici e/o alle destinazioni d'uso dei locali e delle aree scoperte, che comportano un aumento di tariffa producono effetti dal giorno di effettiva variazione degli elementi stessi. Il medesimo principio vale anche per le variazioni che comportino una diminuzione di tariffa purché tempestivamente dichiarate entro il termine di cui all'art. 27, decorrendo altrimenti dalla data di presentazione. Le variazioni di tariffa saranno di regola conteggiate a conguaglio.

Art. 29- Riscossione

1. Il Comune riscuote la tassa inviando ai contribuenti, anche per posta semplice, inviti di pagamento che specificano per ogni utenza le somme dovute per tassa e tributo provinciale, suddividendo in rate l'ammontare complessivo.
Al contribuente che non versi alle prescritte scadenze le somme indicate nell'invito di pagamento è notificato, anche a mezzo raccomandata A.R. e a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo all'anno per il quale il tributo è dovuto, avviso di pagamento per omesso o insufficiente pagamento.
L'avviso indica le somme da versare in unica rata entro sessanta giorni dalla ricezione, con addebito delle spese di notifica, e contiene l'avvertenza che, in caso di inadempimento, si applicherà la sanzione per omesso pagamento di cui all'articolo 9, comma 1, oltre agli interessi di mora, e si procederà alla riscossione coattiva con aggravio delle spese di riscossione.

¹⁵ "Revisione ed armonizzazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche dei comuni e delle province nonché della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani a norma dell'articolo 4 della legge 23 ottobre 1992, n 421, concernente il riordino della finanza territoriale."

¹⁶ "Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici" - Art. 14 Istituzione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi"

Art. 30- Modalità di versamento

1. Il versamento dell'imposta deve essere eseguito mediante utilizzo del Modello F24, secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241,¹⁷ nonché, tramite apposito bollettino di conto corrente postale al quale si applicano le disposizioni di cui al citato articolo 17, in quanto compatibili.
2. **L'avviso di pagamento deve essere emesso almeno 20 giorni solari antecedenti la scadenza di pagamento della prima rata. È facoltà del contribuente versare la TARI in un'unica soluzione, avente scadenza coincidente con quella della prima rata. In caso di disguidi o ritardi nella ricezione degli avvisi bonari, fermo restando le scadenze di pagamento deliberate del Comune, il contribuente può richiedere l'invio dei predetti avvisi tramite posta elettronica o può ritirarli presso l'Ufficio Tributi del Comune o in qualunque altra modalità messa a disposizione dal Comune.**

Art. 31- Scadenze di versamento

1. Il numero delle rate e le scadenze sono definite con apposito provvedimento di Giunta Comunale.
La tassa non è versata qualora essa sia inferiore a 10,00 euro. Tale importo si intende riferito alla tassa complessivamente dovuta per l'anno e non alle singole rate.

Art. 32- Funzionario Responsabile del tributo

1. Il Comune designa il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.
2. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.

Art. 33- Accertamento

1. In caso di omesso o insufficiente versamento della tassa si applica l'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.¹⁸
2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione dal 100 per cento al 200 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.
3. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 50 per cento al 100 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.
4. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui al comma 2 dell'articolo 8, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione da euro 100 a euro 500.
5. Le sanzioni sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi.
6. Sulle somme dovute a titolo di tributo si applicano gli interessi determinati in misura pari al tasso legale annuo vigente decorrenti dalla data di esigibilità del tributo.

¹⁷ "Norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonché di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni." - Articolo 17 - Oggetto.

¹⁸ "Riforma delle sanzioni tributarie non penali in materia di imposte dirette, di imposta sul valore aggiunto e di riscossione dei tributi, a norma dell'articolo 3, comma 133, lettera q), della legge 23 dicembre 1996, n. 662" - [Articolo 13](#) - Ritardati od omessi versamenti diretti.

7. In caso di mancata collaborazione del contribuente o altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'articolo 2729 del codice civile.
8. Per tutto quanto non previsto dalle disposizioni dei precedenti articoli si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 161 a 170, della legge 27 dicembre 2006, n. 296¹⁹

Art. 34- Contenzioso

1. In materia di contenzioso si applicano le disposizioni di cui al Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 546,²⁰ e successive modificazioni.

Art. 35- Dilazione dei pagamenti

1. Il Funzionario responsabile dell'imposta concede ai contribuenti che si trovano in temporanee condizioni di insolvenza, la rateazione delle somme dovute a seguito dell'attività di liquidazione o di accertamento.
2. Sulle somme il cui pagamento è stato rateizzato si calcolano gli interessi legali.
3. Coloro che intendono presentare domanda ai sensi del comma 1 del presente articolo devono far pervenire all'Ufficio Tributi del Comune richiesta motivata entro sessanta giorni dalla notifica del provvedimento.
4. Il provvedimento di rateazione o il suo diniego devono essere comunicati agli interessati entro trenta giorni dalla presentazione dell'istanza.
5. Se il credito d'imposta è superiore a euro 5.000,00 il provvedimento può essere subordinato alla presentazione di fidejussione bancaria con primario istituto di credito.
6. Le rate devono essere versate secondo il piano di rientro concordato con l'Ufficio Tributi, il mancato versamento anche di una rata protratto oltre dieci giorni dalla scadenza comporta la decadenza del beneficio e l'obbligo di corrispondere per intero l'importo residuo.
7. **Gli avvisi di pagamento di cui all'articolo 30 comma 2 possono essere, a richiesta del contribuente, ulteriormente rateizzati alle seguenti condizioni:**
 - a) **contribuenti che dichiarino mediante autocertificazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, di essere beneficiari del bonus sociale per disagio economico previsto per i settori elettrico e/o gas e/o per il settore idrico;**
 - b) **contribuenti che registrano, a parità di presupposto imponibile, un incremento della TARI superiore del 30% rispetto all'importo medio pagato nei due anni antecedenti a quello di riferimento;**
 - c) **l'importo di ogni singola ulteriore rata non può essere inferiore a 100,00 euro;**
 - d) **la richiesta di ulteriore rateizzazione deve essere presentata non oltre dieci giorni antecedenti la scadenza dell'importo che si intende rateizzare;**
 - e) **la scadenza delle ulteriori rate non può superare la scadenza ordinaria successiva;**
 - f) **sull'importo soggetto ad ulteriore rateizzazione sono applicati gli interessi legali vigenti durante il periodo di rateizzazione;**
 - g) **in caso di mancato pagamento delle ulteriori rate, il contribuente si intende decaduto dal beneficio della ulteriore rateizzazione, fermo restando che, perdurando l'omesso versamento della TARI, ai fini della notifica dell'atto di accertamento esecutivo di cui all'articolo 1, comma 792, legge 27 dicembre 2019, n. 160, la data cui riferire l'omesso versamento, ai fini del calcolo degli**

¹⁹ Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007).

²⁰ "Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell'articolo 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413."

interessi moratori di cui all'articolo 1, comma 165, legge 27 dicembre 2006, n. 296, rimane la data di scadenza ordinaria deliberata dal Comune;

- h) nel caso di ritardati versamenti imputabili ad omissioni o ritardi del Comune si applica quanto previsto dall'articolo 10, comma 2, legge 27 luglio 2000, n. 212²¹.**

Art. 36- Riscossione coattiva

1. Le somme liquidate dal Comune per imposta, sanzioni ed interessi, se non versate, entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione dell'avviso di accertamento, sono riscosse, salvo che sia stato emesso provvedimento di sospensione, coattivamente a mezzo ingiunzione fiscale di cui al Regio Decreto 14 aprile 1910, n. 639,²² se eseguita direttamente dal Comune o affidata a soggetti di cui all'articolo 53 del Decreto Legislativo n. 446 del 1997,²³ ovvero mediante le diverse forme previste dall'ordinamento vigente.

Art. 37- Somme di modesto ammontare

1. Ai sensi dell'art. 3, comma 10, D.L. 16/2012,²⁴ il Comune non procede all'accertamento, all'iscrizione a ruolo e alla riscossione dei crediti relativi ai propri tributi qualora l'ammontare dovuto, comprensivo di sanzioni amministrative e interessi, non superi, per ciascun credito, l'importo di euro 30, con riferimento ad ogni periodo d'imposta.
2. Tale disposizione non si applica qualora il credito derivi da ripetuta violazione degli obblighi di versamento relativi ad un medesimo tributo.

Art. 38- Rimborsi

1. Il soggetto passivo deve richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di cinque anni dalla data del versamento, ovvero dal giorno in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
2. Sul provvedimento di rimborso il Comune si pronuncia entro 60 giorni dalla data di presentazione della richiesta.
3. Sulle somme da rimborsare sono corrisposti gli interessi in misura pari al tasso legale *annuo vigente, con maturazione giorno per giorno e con decorrenza dalla data di esecuzione del versamento.*
4. Non sono eseguiti rimborsi se gli importi, comprensivi degli interessi, non superano euro 10,00.

Art. 39- Reclami

1. **Il contribuente può presentare all'Ufficio Tributi del Comune una richiesta di informazione, un reclamo scritto o una richiesta di rettifica degli importi pretesi nell'avviso di pagamento.**

²¹ Statuto dei diritti del contribuente, art. 10 - Tutela dell'affidamento e della buona fede. Errori del contribuente - comma 2 "Non sono irrogate sanzioni né richiesti interessi moratori al contribuente, qualora egli si sia conformato a indicazioni contenute in atti dell'amministrazione finanziaria, ancorché successivamente modificate dall'amministrazione medesima, o qualora il suo comportamento risulti posto in essere a seguito di fatti direttamente conseguenti a ritardi, omissioni od errori dell'amministrazione stessa".

²² Approvazione del testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato

²³ "Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali." - [Articolo 53](#) Albo per l'accertamento e riscossione delle entrate degli enti locali

²⁴ Disposizioni urgenti in materia di semplificazioni tributarie, di efficientamento e potenziamento delle procedure di accertamento. - Art. 3 Facilitazioni per imprese e contribuenti

2. **Il Comune predispone specifica modulistica, disponibile presso l'Ufficio TARI e scaricabile dal sito web comunale.**
3. **Con riferimento alle richieste di informazioni e ai reclami scritti il Comune invia, di norma per posta elettronica, una motivata risposta scritta entro 30 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della richiesta.**
4. **Nel caso in cui con la richiesta di rettifica dell'importo addebitato sia richiesto il rimborso di quanto versato in eccedenza, la richiesta equivale a domanda di rimborso, disciplinata dall'art. 38.**

Art. 40- Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2021 e sostituisce dall'anno di imposta 2021 il precedente Regolamento approvato con atto di Consiglio Comunale n. 20 del 03.04.2014 e ss.mm.ii.

Art. 41- Norme di rinvio

1. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si rinvia alle disposizioni contenute nell'art. 1, dal comma 639 e successivi, della Legge 27.12.2013 n. 147,²⁵ nonché alle altre norme legislative vigenti in materia **e ai provvedimenti di ARERA in materia di regolazione dei rifiuti urbani adottati ai sensi dell'articolo 1, comma 527, legge 27 dicembre 2017, n. 205.**
2. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria in materia tributaria e di rifiuti.

²⁵ “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014)”.

Cat. Ministero	CATEGORIE UTENZE NON DOMESTICHE
1	musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto
2	cinematografi e teatri
3	autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta
4	campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi
5	stabilimenti balneari
6	esposizioni, autosaloni
7	alberghi con ristorante
8	alberghi senza ristorante
9	case di cura e riposo
10	ospedali
11	uffici, agenzie
12	banche ed istituti di credito, studi professionali
13	negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli
14	edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze
15	negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato
16	banchi di mercato beni durevoli
17	attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista
18	attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista
19	carrozzeria, autofficina, elettrauto
20	attività industriali con capannoni di produzione
21	attività artigianali di produzione beni specifici
22	ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub
23	mense, birrerie, amburgherie
24	bar, caffè, pasticceria
25	supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari
26	plurilicenze alimentari e/o miste
27	ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio
28	ipermercati di generi misti
29	banchi di mercato genere alimentari
30	discoteche, night club